



STATUTO

A.s.d. "Il Mandriolo"

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede Gabbro (LI) Via Miramare snc, un'associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL MANDRIOLO”.

Essa aderisce alla Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-Ante (FITETREC ANTE) e relative strutture periferiche.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazione potrà affiliarsi ad enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

SCOPO – OGGETTO

Art. 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art.3

L'associazione con spirito altruistico si propone di:

- a)** diffondere la pratica degli sport equestri.
- b)** perseguire finalità sportive dilettantistiche ed amatoriali, ricreative e culturali attraverso la gestione di attività sportive, ricreative ed aggreganti con interessi mutualistici.
- c)** gestire anche a seguito di convenzioni con l'Ente locale immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale.
- d)** proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e culturale al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza;
- e)** partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, e di accrescimento culturale,
- f)** promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- g)** gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali riservando le somministrazioni ai propri soci;
- h)** esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà attenersi alle relative normative fiscali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere lezioni di equitazione ai propri soci e tesserati, svolgere attività di pensionato, allevamento e addestramento di cavalli, partecipare ed organizzare manifestazioni equestri delle discipline olimpiche, fare passeggiate a cavallo ed equiturismo, monta da lavoro, trekking, endurance, equitazione da campagna, gimkane e quant'altro attiene l'impiego sportivo del cavallo. nonché ristorazione e pernottamento per i soci

SOCI

ART.4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto di richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualità di socio.

ART.6

La qualifica di socio individuale ha carattere permanente e dà diritto a

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti
- partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci individuali sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organizzativo e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale

ART.7

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

RECESSO- ESCLUSIONE

ART.8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART.9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- (a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione,
- (b) senza valido motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- (c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione,
- (d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

ART.10

Le delibere prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci recessi od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Le quote associative non sono trasmissibili.

FONDO COMUNE

ART. 11

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni contributi o liberalità pervenute all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto di scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

ART.12

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni anno entro il 30 aprile l'Assemblea si riunisce per deliberare l'approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente presentato dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto deve rimanere depositato presso la sede sociale nei 7 giorni antecedenti 1a data dell'Assemblea. Gli eventuali utili, riserve e capitali risultanti dal rendiconto non potranno essere distribuiti.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEE

ART.14

Le assemblee sono **ordinarie** e **straordinarie**.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale

almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (sede o altrove) la

data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART.15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questo caso la convocazione dell'assemblea deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

ART.16

L'assemblea, di norma, è considerata **straordinaria** quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART.17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati maggiorenni.

Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

ART.18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Il segretario redige il verbale di ogni assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di dieci componenti scelti liberamente tra gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- a) redigere il bilancio preventivo e quello esecutivo;
- b) compilare i regolamenti interni.
- c) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale.
- d) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART.20

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo si provvede a sostituirli, tramite convocazione dell'assemblea dei soci e relativa elezione delle cariche mancanti.

PRESIDENTE

ART.21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

SCIoglimento

ART.22

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei presenti aventi diritti di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad uno o più associazioni, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

NORMA FINALE

ART.23

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Nota bene. Ricorrendone l'esigenza, nello Statuto possono essere previsti ed inseriti altri articoli, come la costituzione ed il funzionamento delle sezioni sportive e del Collegio dei Revisori dei Conti

Loc. Il Gabbro, 26 Febbraio 2003

Registrato a Livorno il giorno 11/04/2003 al n° 2298 -III.